

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

* * *

ATTESTAZIONE DEL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE e RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA ex artt. 65 e ss. del C.C.I.A.A.

* * *

DEBITORE

BOLOGNA MASSIMO (c.f. BLGMSM73R16A485G), nato ad Atesa il 16 ottobre 1973 e residente in Lanciano (CH), Via Mancinello n. 31, assistito dall'Avv. Biancamaria Bucco con studio in Lanciano, alla Via Carlo Mozzagrugno n. 6, pec: avvocato.biancabucco@pec.giuffre.it, presso il cui studio ha eletto domicilio

GESTORE INCARICATO

Avv. Francesca Alvino, con studio in Lanciano alla Via San Francesco d'Assisi n. 35 (P.e.c. francesca.alvino@avvocatilanciano.legalmail.it)

INDICE

1) Premesse	... 1
2) Attestazioni preliminari	... 3
2.1. dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista	
2.2. riepilogo delle attività svolte	
2.3 individuazione dell'istituto giuridico	
3) Composizione del nucleo familiare e spese necessarie per il fabbisogno...	4
4) Quadro patrimoniale e reddituale della famiglia	...6
5) Verifica del sovraindebitamento ed elenco dei creditori	...8
6) Indicazione dei costi della procedura	...11
7) Origine dello stato di indebitamento	...12
8) Proposta di ristrutturazione dei debiti	...14
9) Piano di ristrutturazione dei debiti	...16
10) Valutazione delle cause del sovraindebitamento	...17
11) Indicazione della valutazione del merito creditizio	...19
12) Conclusioni e attestazione	...20

1. PREMESSE

La sottoscritta avv. Francesca Alvino (cod. fisc. LVNFNC88E54E435V), nata a Lanciano il 14/05/1988 con studio in Lanciano, alla via San Francesco d'Assisi n. 35, iscritta all'albo

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

degli avvocati presso il Consiglio dell'Ordine degli Avv.ti di Lanciano, è stata nominata in data 21 luglio 2025 dall'OCC – Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano- (**all.1**), quale professionista incaricato di assistere il debitore nella predisposizione del ricorso ex art. 67 CCII e di valutare l'ammissibilità dell'istanza di accesso alla procedura da sovraindebitamento presentata dal sig. Bologna Massimo, nato ad Atesa il 16 ottobre 1973 e residente in Lanciano (CH), Via Mancinello n. 31, assistito dall'Avv. Biancamaria Bucco con studio in Lanciano, alla Via Carlo Mozzagrugno n. 6, pec: avvocato.biancabucco@pec.giuffre.it, presso il cui studio ha eletto domicilio, d'ora in poi anche solo "debitore" "istante" o "ricorrente".

VERIFICATO INOLTRE CHE

L'odierno istante ha presentato, all'OCC – Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano-, richiesta di nomina del professionista ai fini dell'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (**all. 2**), a seguito della quale ha predisposto ricorso per l'ammissione alla procedura di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 65 e ss. C.C.I.I..

- Il suddetto ricorso è corredato della seguente documentazione:

- elenco di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;
- consistenza e composizione del patrimonio (elenco dei beni di proprietà);
- elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;
- copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni e degli estratti conto;
- certificato dello stato di famiglia;
- elenco degli stipendi percepiti, di tutte le entrate con l'indicazione di quanto occorre al proprio sostentamento e al mantenimento dei due figli non ancora economicamente autosufficienti;
- indicazione dei contratti di finanziamento conclusi con i creditori;
- giustificativi delle spese correnti per il mantenimento del nucleo familiare;
- visura PRA
- CRIF
- certificato carichi pendenti

Requisiti di ammissibilità

L'istante si trova in una situazione di sovra indebitamento come definito dall'art. 2 comma 1, lett. c) CCII, ossia in uno *stato di crisi o di insolvenza del consumatore...* e va inquadrato nella qualifica di "consumatore" inteso come la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali. In merito alla qualifica di consumatore saranno di seguito meglio precisate alcune circostanze emerse in seguito all'acquisizione di

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

documentazione da parte del Gestore.

Lo stato di sovraindebitamento, presente già al momento della presentazione del ricorso, fa ritenere che il debitore non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni anche nel prossimo futuro poiché i flussi di cassa non sono adeguati a soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte. Le trattenute mensili e le rateizzazioni in corso non gli permettono di far fronte alle spese correnti. A breve nei confronti del ricorrente potrebbero essere intraprese azioni esecutive dai creditori.

Come verrà in seguito meglio dettagliato, i flussi reddituali attuali e ragionevolmente prospettici non sono sufficienti a far fronte alla restituzione dell'indebitamento.

Si rileva che

- a) Il ricorrente non risulta aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alle procedure di ristrutturazione del debito di cui all'art. 69 del C.C.I. e non è soggetto alle procedure concorsuali diverse da quelle disciplinate dal Codice della crisi;
- b) Si è impegnato a fornire supporto e collaborazione al Gestore della Crisi per la ricostruzione della propria situazione economica e patrimoniale.

Tutto ciò premesso e verificato, il sottoscritto Gestore deposita

RELAZIONE sul PIANO di RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE ex artt. 65 e ss. del C.C.I.I. e relativa ATTESTAZIONE ex art. 67, comma 4, CCII

2) ATTESTAZIONI PRELIMINARI

2.1 Dichiarazione di terzietà ed indipendenza del professionista nominato

Lo scrivente professionista, in relazione alla nomina per l'incarico di cui sopra, dichiara ed attesta preliminarmente:

- di non essere legata al debitore ed a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione della crisi, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza e la terzietà;
- di non essere in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non essere interdetta, inabilitata, fallita o condannata ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado del debitore persone fisica;
- di non essere legata al debitore da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
- di non avere neanche per il tramite di soggetti con i quali è unita in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore;

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

- che l'attività svolta rientra nelle garanzie previste dalla polizza professionale;

- che il compenso è stato determinato secondo le tabelle di cui agli articoli da 14 a 18 del D.M. 202/2014 che disciplinano la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese dell'O.C.C (così come previsto dal regolamento dell'OCC). Ai fini della predisposizione del piano della ristrutturazione dei debiti del Consumatore, nonché della relativa Relazione particolareggiata, salvo diversa successiva determinazione del Giudice, la sottoscritta ha determinato il proprio compenso in € 1.499,87 comprensivo di spese generali ed oltre oneri di legge, regolarmente e preventivamente sottoscritto per accettazione dal debitore (**all.3**).

2.2. Accesso alle banche dati e le altre verifiche dell'O.C.C.

Breve riepilogo delle attività svolte, quali, tra le altre:

- accesso alla banca dati degli archivi pubblici (**all. 4**);
- incontri con il debitore e richiesta documenti (**all. 5**);
- attività di cartolarizzazione verso creditori istituzionali, quali INPS, INAIL, Comune di residenza, Soget, SASI S.p.A., AGENZIA delle ENTRATE RISCOSSIONE ecc.;
- attività di cartolarizzazione verso i creditori indicati dal ricorrente.

2.3 Individuazione dell'istituto giuridico inerente al caso

La sottoscritta ritiene di condividere l'elaborazione del piano, predisposto dal ricorrente, secondo lo schema del "piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore" previsto dall'art. 67 e seguenti del C.C.I.I., ma con alcune precisazioni e portando all'attenzione del giudicante posizioni emerse nella fase di acquisizione e verifica della documentazione necessaria ai fini della predisposizione del piano. I debiti oggetto del presente piano sono stati contratti esclusivamente per esigenze personali e legate alle vicissitudini famigliari.

Si rappresenta, infatti, che il sig. Bologna Massimo ha sempre svolto attività di lavoro dipendente, con la qualifica di operaio generico metalmeccanico, come si evince dalla documentazione prodotta. Anche attualmente svolge attività di lavoro dipende ed è assunto con contratto full time a tempo indeterminato (**all. 6**) presso la ditta CP INTERNATIONAL S.P.A. da giugno 2024 e percepisce una retribuzione mensile lorda pari ad euro 1.719,67.

Il sottoscritto Gestore, in adempimento dell'incarico, procedeva ad inviare comunicazione agli enti pubblici richiedendo la verifica della posizione del ricorrente (**all. 7**).

Dall'interrogazione dei vari enti ed uffici è risultato che il sig. Bologna Massimo non risulta debitore nei confronti di INSP, INAIL, Soget S.p.A. e che le posizioni debitorie sono relative ai soli istituti di credito presso i quali lo stesso ha acceso i propri finanziamenti, fatta eccezione di una piccola posizione debitoria presso:

- **Agenzia delle entrate e del territorio** per euro 404,87 alla data del 01 ottobre 2025 come da certificazione dei carichi pendenti risultante dal sistema informativo dell'anagrafe tributaria (**all. 8**)

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

Tutte le altre informazioni da lui fornite hanno trovato puntuale riscontro nella documentazione acquisita.

3) COMPOSIZIONE del NUCLEO FAMILIARE e SPESE per il SOSTENTAMENTO

Il ricorrente ha indicato nella domanda ex articolo 67, comma 2, del Decreto Legislativo n. 14/2019 che alla data di presentazione della domanda il nucleo familiare risulta composto dal solo istante (**all. 9**) poiché nel 2024 ha interrotto la propria convivenza (che durava da 18 anni) con la Sig.ra [REDACTED] dalla quale ha avuto due figli, [REDACTED] e [REDACTED] rispettivamente di [REDACTED] i, i quali non sono economicamente autosufficienti.

A seguito dell'interruzione della convivenza, il ricorrente si vedeva costretto a trasferirsi in un immobile per il quale paga mensilmente un canone di locazione pari ad euro 300,00 come da contratto di locazione regolarmente registrato che si **allega sotto il n. 10**.

Il venir meno della convivenza ha peggiorato la stabilità economica del ricorrente in quanto la Sig.ra [REDACTED] svolgeva lavoro dipendente in qualità di [REDACTED] uno stipendio mensile di euro 1.500,00 circa sul quale il sig. Bologna Massimo e l'intero nucleo familiare, contava per il proprio sostentamento.

Il venir meno della convivenza ha costretto il Sig. Bologna non solo a trasferirsi in un immobile per il quale paga mensilmente il suindicato canone di locazione, ma anche a dover provvedere al pagamento dell'assegno di mantenimento in favore dei figli, che in considerazione delle sue scarse risorse economiche, è stato bonariamente concordato in euro [REDACTED] con la ex compagna (che ad oggi si è dimostrata molto collaborativa). A peggiorare la situazione, è intervenuta la grave situazione di salute del padre del Sig. Bologna, che si è visto costretto, [REDACTED]

[REDACTED] e le ingenti quanto impreviste spese non gli hanno più consentito di dare il proprio supporto economico al figlio il quale riferisce che dallo stesso riceveva un apporto economico di circa 350,00 euro mensili. Piuttosto in tale situazione di bisogno è stato l'odierno ricorrente a doversi prodigare per il padre [REDACTED], aiutandolo nelle spese sanitarie, assentandosi spesso dal lavoro in quanto figlio unico ([REDACTED]), nonché, al suo decesso avvenuto nel mese di dicembre 2024, ad affrontare le spese funerarie. Infatti il Sig. Bologna nel mese di marzo 2025 si è visto costretto a vendere la propria auto RENAULT RFB immatricolata nel 2018, al prezzo di euro 5.000,00 (come riscontrabile dall'estratto conto dell'anno 2025 (**all.11**)). Dal prezzo ricavato, 2.700,00 euro sono serviti al pagamento delle spese funerarie come documentate dalla fattura che si **allega sotto il n. 12** e la rimanenza di euro 2.300,00 è stata destinata all'acquisto della vettura OPEL CORSA di cui il Sig. Bologna è l'attuale proprietario come da risultanze del P.A. (**all. 13**).

Le spese correnti indicate come necessarie al proprio sostentamento e al sostentamento dei figli, dunque, ammontano a complessivi euro 1.310,00 mensili, così di seguito dettagliate:

**Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da
sovraindebitamento)**

Tabella 1

Spese mensili per il sostentamento del nucleo familiare	
Descrizione	Importo
Canone di affitto immobile come da contratto	300,00
oneri condominiali	//
Spese alimentari	350,00
Utenze (acqua, luce, gas, ecc...)	150,00
Utenze telefoniche fisse e mobili	10,00
Carburante	150,00
spese auto (assicurazione, bollo, gestione e manutenzione, tagliando, revisione)	90,00
Spese per la cura della casa e della persona	50,00
Tasse e tributi vari (tari, tares, IMU..)	10,00
Totale mensile	1.310,00
Totale annuale	15.720,00

L'istante vive in un appartamento condotto in locazione sito in Lanciano alla Via Mancinello n. 31, in forza di contratto sottoscritto dallo stesso in data 01 gennaio 2025 (registrato il 03/01/2025 presso l'A.E. di Lanciano n. 000015 serie 3T) con il sig. [REDACTED] della durata di quattro anni (01/01/2025-31/12/2028), con rinnovo tacito per ulteriori anni 4, al canone annuo di euro 3.600,00 (cfr all. 10).

A parere dell'esponente, e salvo diversa valutazione dell'Ill.mo Giudice adito, le spese indicate appaiono congrue per i seguenti motivi:

- sono corredate da adeguati giustificativi;
- nel prospetto si tiene conto anche delle spese necessarie per il mantenimento dei figli;
- le altre voci di spesa presenti nel prospetto sono verosimili considerato il tenore di vita del Sig. Bologna, e per quanto riguarda le spese relative alla vettura rispetto all'utilizzo e alle distanze percorse per gli spostamenti quotidiani e di lavoro che incidono sul fabbisogno mensile.

4) QUADRO PATRIMONIALE E REDDITUALE

Per completezza espositiva si precisa che, come indicato dal ricorrente:

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

Il sig. Bologna Massimo svolge attività di lavoro dipendente presso la CP INTERNATIONAL S.P.A. con sede legale in Atesa, alla Via Cagliari n. 6/8, dal 2024 con la qualifica di operaio ed è assunto con contratto a tempo pieno ed indeterminato con una retribuzione mensile lorda di circa **€1.719,67 ed annuale di circa € 22.355,71 lordi (comprensiva di tredicesima mensilità) (all. 14 buste paga).**

Il reddito da lavoro è l'unica entrata sul quale il debitore può fare affidamento come da dichiarazione dei redditi che si **allegano sotto il n. 15.**

Il Sig. Bologna non è proprietario di alcun bene immobile (**cfr all. 16**).

L'istante, al momento non è gravato da alcun pignoramento (**all. 17**), neanche sulla retribuzione mensile come riscontrabile dalle buste paga (cfr. all. 14).

Dalle dichiarazioni dei redditi del nucleo familiare emerge il seguente prospetto:

REDDITI	Sig. Bologna Massimo
Dichiarazione 2025 redditi 2024	€ 14.227,59
Dichiarazione 2024 redditi 2023	€ 15.046,00
Dichiarazione 2023 redditi 2022	€ 19.181,00

Il ricorrente possiede una vecchia autovettura, Opel Corsa immatricolata nell'anno 2007, che utilizza per recarsi a lavoro (la sede di lavoro è nel Comune di Atesa) a circa 20 km dal comune di residenza e per le esigenze quotidiane.

Si precisa che si tratta di un veicolo di scarso valore commerciale e che si può ritenere antieconomica la vendita del bene anche in considerazione del fatto che il sig. Bologna successivamente ad una ipotetica vendita si dovrebbe servire dei mezzi pubblici per raggiungere la sede di lavoro.

Il Sig. [REDACTED], padre dell'odierno ricorrente era proprietario di un immobile sito nel Comune di Carpineto Sinello (**all. 18**) che, per successione, spetterebbe, per la quota di un mezzo, al figlio Bologna Massimo e per il restante mezzo al nipote [REDACTED], quale successore per rappresentazione del padre premorto (fratello dell'odierno istante).

Si tiene a precisare che, come da dichiarazione del ricorrente, gli eredi non hanno ancora provveduto all'accettazione dell'eredità per comuni difficoltà economiche, ma che qualora la quota di un mezzo di detto immobile confluisse nel patrimonio dell'odierno ricorrente, la vendita (anche dell'intero) sarebbe antieconomica in considerazione delle difficoltà che si avrebbero nel vendere un immobile qualificato come rudere e di scarso valore economico come anche da risultanze OMI (**all. 19**). Per di più il ricavato dalla vendita non riuscirebbe con probabilità prossima alla certezza a coprire le spese di procedura.

Ad ogni buon conto il sottoscritto gestore, si riserva di relazionare sulla eventuale apertura della

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

successione, nelle more della procedura.

5) VERIFICA del SOVRAINDEBITAMENTO ed ELENCO DEI CREDITORI

SITUAZIONE DEBITORIA BOLOGNA MASSIMO

CREDITORE	DECORRENZA	DEBITO	RESIDUO	RANGO
AK NORDIC ITALY s.r.l. (ex Findomestic Banca)	28/05/2018	€ 14.464,38	€ 5.764,85	Chirografo
Deutsche Bank (contratto PT1287294301)	08/03/2019	€ 16.429,53 (11.411,40 + 5.046,13)	€ 2.110,63	Chirografo
Compass Banca S.p.A.	21/05/2021	€ 5.832,64 (4.240,80+1.591,84)	€ 2.735,78	Chirografo
Santander Consumer Bank S.p.A.	01/02/2024	€ 24.497,64 (capitale 24.497,64 + interessi 8223,89)	€ 21.000,00	Chirografo
Regione Abruzzo	2023	€ 282,04		PRIVILEGIO
Agenzia delle Entrate e riscossione	2022	€ 404,87		Privilegio
TOTALE GENERALE		€ 61.911,10	€ 31.611,26	

Quanto alle posizioni debitorie riportate in tabella, si specifica quanto segue:

AK NORDIC ITALY s.r.l.: il debito è relativo ad un finanziamento originario di € 14.464,38 contratto originariamente con FINDOMESTIC Banca, oggetto di successiva cessione, alla data del 28/05/2018 prevedeva il rimborso in 96 rate mensili da € 254,99 ciascuna. La somma da restituire comprensiva di interessi era pari ad € 5.764,85 (credito precisato con p.e.c. dell' 11 settembre 2025). (**all. 20**)

Deutsche Bank: finanziamento del 30/09/2016 di originari €16.429,00 (11.411,40 + 5.046,13) della durata di 84 mesi con rata di euro 192,50, con un residuo di € 2.110,63 come da diffida datata 15.04.2025 e non precisata dal creditore a fronte della comunicazione per inviata dal sottoscritto gestore. (**all. 21**)

Compass Banca: finanziamento del 21 maggio 2025 di euro 4.240,80 oltre interessi di euro 1.591,84 per un complessivo importo dovuto di euro 5.832,64 della durata di 84 mesi con rata di euro 69,31 e con attuale residuo di euro 2.735,78 come da precisazione ricevuta a mezzo p.e.c. in data 01 agosto 2025. (**all. 22**)

Santander Consumer Bank S.p.A.: finanziamento del 01 febbraio 2024 di euro 24.497,64 (capitale euro 16.273,75 + interessi euro 8.223,89) con decorrenza dal 01/02/2024 per 96 mesi con rata di euro 254,76. Il debito residuo ammonta ad euro 21.000,00 come dichiarato dal

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

ricorrente in quanto l'istituto di credito non ha reso la propria precisazione. (**all. 23**)

Regione Abruzzo e Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A. : vanta un credito per il mancato pagamento della tassa automobilistica di euro 626,57 assistito dal privilegio di cui all'art. 2752 c.c. u.c. e 2778 c.c. grado n. 20 in quanto riferito a tributi (tassa automobilistica regionale) e più nello specifico, quanto ad euro 282,04 la somma non ancora è oggetto di riscossione coattiva in quanto la somma è relativa all' annualità 2023, quanto alla somma di euro 344,53, questa è già oggetto di recupero coattivo presso l'Agenzia delle Entrate e Riscossione S.p.A. in relazione alla tassa automobilistica dovuta per l' annualità 2022 (**all. 24**).

QUADRO GENERALE SINTETICO della SITUAZIONE DEBITORIA

DEBITORE	Crediti preded.	Crediti privilegiati	Crediti chirograf.	Totale generale
BOLOGNA MASSIMO				
OCC	€ 1.764,55			
Fondo spese pr.	€ 500,00			
Advisor ex art. 2751 bis cc n. 2		€ 2.374,06		
REGIONE ABRUZZO		€282,04		
Agenzia delle Entrate Riscossione		€ 344,53		
AK NORDIC ITALY s.r.l. (ex Findomestic Banca)			€ 5.764,85	
Deutsche Bank (contratto PT1287294301)			€ 2.110,63	
Compass Banca S.p.A.			€ 2.735,78	
Santander Consumer Bank S.p.A.			€ 21.000,00	
TOTALE	2.264,55	3.000,63	31.611,26	36.876,44

6) COSTI della PROCEDURA

CREDITO PREDEDUTTIVO dell'OCC

Sono state inserite in prededuzione le competenze dovute in favore dell'OCC per le attività svolte e da svolgere in costanza di procedura per € 1.764,55 quantificate e pattuite secondo la tabella ministeriale di riferimento.

CREDITO PREDEDUTTIVO dell'OCC

Sono stati previsti ed appostati complessivi € 500,00 al fine di affrontare i costi amministrativi e le spese bancarie di tenuta conto che si presenteranno in corso di procedura e per la durata del piano;

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

CREDITO dell'avv. Bucco Biancamaria (Advisor) in privilegio ex art. 2751 bis n. 2 cc che vanta un credito complessivo di € € 2374,06 (comprensivo di spese generali 15% € 297,75, c.a.p. € 91,31 come per legge)

7) ORIGINE dello STATO DI SOVRAINDEBITAMENTO

Lo stato di sovraindebitamento trae origine dall'anno 2019 quando, a causa delle difficoltà in cui versava la società per cui lavorava il Sig. Bologna.

Lo stesso non percepiva regolarmente gli stipendi e ciò comportava le prime difficoltà dell'odierno ricorrente a far fronte alle esigenze del proprio nucleo familiare, allora composto da quattro persone (di cui due figli non economicamente autosufficienti) . Il primo ricorso al credito è stato dettato dalla necessità di ottenere liquidità per le esigenze personali e del nucleo familiare.

La situazione è però poi peggiorata nel 2021 allorquando il ricorrente è stato per lungo periodo messo in cassa integrazione con conseguenziale riduzione dello stipendio fino a trovarsi costretto, nel 2022, a rassegnare le proprie dimissioni per trovare una nuova occupazione.

Pertanto il Sig. Bologna iniziò ad accendere i successivi finanziamenti per ottenere ulteriore liquidità e nell'attesa di recuperare la stabilità lavorativa che gli avrebbe consentito di onorare regolarmente i propri debiti.

Ad ogni buon conto l'odierno ricorrente, negli anni in questione, poteva contare, sul contributo economico del padre, che versava allo stesso, mensilmente, un importo di circa euro 350,00 mensili, e anche sull'apporto economico della compagna che percepiva regolare stipendio da lavoro dipendente presso la società [REDACTED]

Trovato impiego presso la società, attuale datrice di lavoro, nel 2024, il Sig. Bologna, come sopra accennato, ha poi assistito il padre [REDACTED]. A causa del repentino peggioramento della situazione di salute [REDACTED], l'istante improvvisamente è stato costretto a trasferire il caro padre in una r.s.a. per assicurargli adeguata assistenza.

Da questo momento, fino alla data del decesso avvenuto nel mese di dicembre 2024, il Sig. Bologna Massimo non ha più potuto contare sul sostegno economico del genitore che vedeva la sua pensione interamente impegnata nel pagamento delle rette della casa di cura.

A far precipitare la situazione, sempre nel 2024, è cessata anche la convivenza con la Sig.ra [REDACTED] evento ha comportato un inevitabile aumento delle spese e del costo della vita (affitto, utenze, assegno di mantenimento per i figli) nonché una irreversibile situazione di sovraindebitamento per i motivi già descritti al punto 3) della presente relazione.

8) PROPOSTA di RISTRUTTURAZIONE dei DEBITI

La proposta del ricorrente prevede il versamento di euro 250,00 mensili per un periodo 4 anni. La somma complessiva a disposizione della procedura ammonta ad € 12.000,00 nel periodo considerato.

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

Stipendio mensile al lordo delle Trattenute (pignor. Deleghe e cessioni)	€ 1.500,00
Rateo mensilità aggiuntive (13 ^a mensilità)	€ 125,00
totale	€ 1.625,00
Spese per il sostentamento	€ 1.310,00
RESIDUO	€ 315,00

Con la somma il debitore si propone di soddisfare nella misura del 100% i crediti prededucibili e privilegiati e il compenso dell'advisor Avv. Bucco Biancamaria. Si propone una soddisfazione parziale dei crediti chirografari nella percentuale di seguito indicata.

Il ricorrente propone di pagare le somme indicate per un periodo di 4 anni e questo arco temporale rende la proposta più vantaggiosa rispetto all'alternativa liquidatoria che avrebbe una durata di tre anni e costi della procedura più elevati con risorse inferiori da distribuire ai creditori.

ATTIVO

Il sig. Bologna Massimo non risulta proprietario di alcun bene immobile, come si evince da visura catastale, pertanto la massa attiva che il ricorrente può mettere a disposizione è data dalla sola entrata mensile rappresentata dallo stipendio.

La somma complessiva messa a disposizione, come sopra dettagliata ammonta a complessivi € 12.000,00.

9) PIANO di RISTRUTTURAZIONE

QUALIFICAZIONE	CREDITORE	Debito RESIDUO	Somma PROPOSTA	% di soddisfo
Prededuzione	OCC	€ 1.976,78	€ 1.976,78	100
Prededuzione	FONDO SPESE	€ 500,00	€ 500,00	100
privilegio ex art. 2751 bis	Avv. Bucco	€2.374,06	€ 2.374,06	100
Privilegio ex art. 2752 cc. U.c e art. 2778 c.c. n. 20	Regione Abruzzo	€ 282,04	€ 282,04	100
Privilegio ex art. 2752 cc. U.c e art. 2778 c.c. n. 20	AdER	€ 344,53	€ 344,53	100
Chirografo	Debiti personali (santander,	€31.611,26	€ 6.522,59	20%

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

	Compass, Deutsche Bank, e AK Nordic)			
Totale generale		37.088,67	12.000,00	

Il piano di ristrutturazione del sig. Bologna Massimo prevede il versamento di n. 48 rate di € 250,00 per complessivi € 12.000,00 distribuiti come segue:

Il piano dei pagamenti prevede, in primis, la soddisfazione dei crediti prededucibili (OCC) nella misura del 100% del loro ammontare.

Successivamente i crediti privilegiati, sempre nella misura del 100%.

Infine verranno soddisfatti i creditori chirografari personali nella misura del 20%. Le somme da attribuire ai singoli creditori chirografari saranno calcolate con precisione applicando la percentuale di soddisfo sul debito residuo al momento dell'omologa.

10) LE CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E LA DILIGENZA NELL'ASSUMERE VOLONTARIAMENTE LE OBBLIGAZIONI

Le cause che hanno portato all'indebitamento del Sig. Bologna Massimo, come sora accennato, trovano origine nel 2019. La crisi della società per la quale lo stesso lavorava con i susseguenti ritardi nel pagamento degli stipendi prima, e la cassa integrazione dopo, hanno indotto lo stesso a rassegnare le proprie dimissioni e a cercare una nuova posizione lavorativa che potesse garantirgli maggiore stabilità. Nel 2024, i sopravvenuti problemi di salute del padre, il suo conseguente decesso e la separazione dalla compagna hanno determinato un repentino, quanto imprevedibile peggioramento. Tutte queste circostanze sono riconducibili esattamente al periodo 2019/2024, anni in cui lo stesso Bologna, ha fatto ricorso al credito.

Nel 2024, infatti la famiglia si è disgregata ed il sig. Bologna ha avuto impellente necessità di trovare una nuova abitazione con aumento delle spese della gestione ordinaria, quali affitto, utenze, assegno di mantenimento in favore dei figli ecc. .

Diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni

L'istante ha contratto le obbligazioni nella convinzione di poterle onorare e sostenere. I finanziamenti sono stati accesi per far fronte alla carenza (che si considerava transitoria) di liquidità necessaria a sopperire i bisogni della famiglia.

Il ricorrente ha sempre regolarmente pagato i canoni di locazione dell'immobile occupato, non ha rilevanti posizioni debitorie relative ai debiti tributari.

Ha indicato i suoi redditi con trasparenza al momento della richiesta dei finanziamenti e, nei limiti delle capacità reddituali, ha sempre cercato di adempiere alle obbligazioni senza porre in essere atti in frode ai creditori.

Non va trascurato che il sig. Bologna si è sempre attivamente adoperato nella ricerca di un

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da sovraindebitamento)

lavoro.

Recenti pronunce della giurisprudenza di merito ritengono che la formula normativa prevista dall'art. 69 CCII, rappresentata dal non aver determinato la condizione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, codifica una disciplina più favorevole della precedente, in quanto restringe il campo dei comportamenti rilevanti per escludere l'accesso alla procedura. In sintesi, secondo le Corti di merito, non si tratta di premiare in positivo il consumatore diligente, "onesto ma sfortunato", che ha contratto all'origine un debito oggettivamente proporzionato, ma piuttosto di escludere in negativo il consumatore la cui condotta sia particolarmente censurabile nell'ambito di un giudizio d'insieme che tenga conto di tutti gli elementi della fattispecie concreta, compresi i 'livelli culturali', l'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare situazioni individuali di grave indebitamento, l'eventuale consapevolezza di un debito pure sproporzionato ma contratto per far fronte a esigenze primarie di vita costituzionalmente tutelate (salute, abitazione, lavoro, studio) proprie o degli stretti familiari (cfr. Corte di Appello di Firenze 8 novembre 2023, Tribunale di Reggio Calabria 25 gennaio 2024).

Il giudizio andrebbe enucleato anche tenendo conto della qualità dei soggetti destinatari del beneficio, che spesso sono privi di un livello culturale idoneo a rendersi pienamente conto del loro progressivo indebitamento (Corte d'Appello di Bologna 09.02.2024)

11) INDICAZIONE DELLA VALUTAZIONE del MERITO CREDITIZIO

Circa la verifica richiesta dal terzo comma dell'art. 68 CCII, occorre valutare se lo stato di crisi finanziaria ed economica del debitore e, quindi, lo stato di bisogno in cui lo stesso operava, era a conoscenza degli Istituti Finanziatori. È, infatti, prassi e regola del sistema finanziario, prima di procedere a nuove erogazioni, attingere informazioni dalle banche dati per valutare correttamente il "merito creditizio" previsto dall'art. 124 bis del Testo Unico Bancario.

La norma impone al finanziatore di verificare il merito del consumatore - inteso quale sostenibilità del finanziamento da parte del debitore in considerazione della sua specifica capacità patrimoniale- attraverso la raccolta di informazioni adeguate provenienti dal consumatore stesso, ovvero, nel caso di necessità, dall'interrogazione di una banca dati e quindi l'esito negativo della suddetta verifica può e dovrebbe precludere al consumatore immeritevole l'accesso al credito.

Nel caso di specie risulta che il solo finanziamento del 2018 sia stato acceso nel rispetto del merito creditizio.

Le relative tabelle (**all. 25**) possono essere considerate indicative rispetto ad una concessione del credito posta in essere tenendo conto della retribuzione mensile del periodo che si attestava sui 1.500,00 euro mensili e del fatto che il sig. Bologna non aveva segnalazioni.

12) CONCLUSIONI E ATTESTAZIONE

Sulla base di quanto sopra esposto, la scrivente, quale Gestore, ritiene che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dal ricorrente consentono di

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da
sovraindebitamento)

esprimere un **giudizio positivo** sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta **a corredo della domanda, e ritenere che la stessa illustri adeguatamente la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.**

I dati esposti nella proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, nonché nell'ulteriore documentazione fornita, trovano sostanziale corrispondenza con i dati indicati dai creditori.

Pertanto, lo scrivente professionista nominato Gestore della Crisi, ascoltato il ricorrente ed esaminata la documentazione messa a disposizione della procedura, attesta che la ristrutturazione del debito, come da piano e proposta predisposti dai ricorrenti, pur con l'alea che accompagna ogni previsione di eventi futuri, può ritenersi fondamentalmente attendibile e ragionevolmente attuabile.

Lanciano, 19.11.2025

Con osservanza

Il Gestore
Avv. Francesca Alvino

ALLEGATI

1. Provvedimento Nomina OCC
2. Copia Carta identità, codice fiscale e Istanza OCC e contestuale relazione del debitore
3. Preventivo (con accettazione del debitore)
4. Esito accesso banche dati
5. Verbale di prima audizione dell'istante
6. Contratto di lavoro dipendente del Sig. Bologna Massimo
7. Pec inviate agli enti pubblici per cartolarizzazione dei crediti
8. Certificato dei carichi pendenti dell'anagrafe tributaria
9. Certificato di residenza e stato di famiglia
10. Contratto di locazione
11. Estratti conto anni 2021, 2022, 2023 e parte del 2025
12. Fattura spese funerarie
13. Visure e risultanze del P.R.A
14. Buste paga mesi di2025
15. Dichiarazione dei redditi per gli anni 2022, 2023 e 2024
16. Visura catastale ed ispezione ipotecaria
17. Certificato della Cancelleria delle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Lanciano
18. Visura catastale Bologna Vincenzo
19. Risultanze OMI

Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento
Organismo non Autonomo dell'Ordine degli Avvocati di Lanciano
(iscrizione n. 262 sezione A Registro degli Organismi di Composizione della crisi da
sovraindebitamento)

- 20. Posizione AK Nordic (ex Findomestic)
- 21. Posizione Deutsche Bank
- 22. Posizione Compass Banca S.p.A.
- 23. Posizione Santander (VERIFICARE)
- 24. Precisazione del credito Regione Abruzzo
- 25. Tabelle sul merito creditizio
- 26. Certificato carichi pendenti